

RIDUZIONE A UNA ANNUALITA' NELLA SCUOLA STATALE PER ACCESSO A CONCORSO STRAORDINARIO

Modifica all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»

<< All' articolo 4, comma 1-undecies è aggiunto il seguente comma:

1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall' art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali. **Al fine del calcolo del requisito del servizio di cui al periodo precedente, valgono, purché congiunti a servizio prestato nelle scuole statali anche i periodi di tirocinio prestato nello stesso grado di istruzione in regime di convenzione tra Università degli studi e scuole statali.** I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.>>

Relazione illustrativa

La norma viene incontro alla richiesta di non precludere la partecipazione al concorso straordinario ai docenti precari che non siano riusciti a prestare due annualità complete di servizio nella scuola statale, pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella scuola statale che, con contratti di varia natura, presso le

scuole paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato dal Governo per avviare a soluzione l'annoso problema dei diplomati magistrali, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato. Lo sbarramento dei due anni di servizio, come attualmente previsto, ha creato non poco dissenso nel mondo dei destinatari della disposizione. Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio non scalfisce la operatività della norma di riferimento e non provoca reazioni contrarie da parte di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, poiché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell'accesso al ruolo. **La norma viene incontro anche alla categoria dei laureati in SFP che, per definizione, svolgono moltissime ore di tirocinio nelle scuole statali in regime di convenzione con le facoltà di Scienze della formazione primaria.** La norma, infine, intende risolvere l'annosa questione concernente il personale che ha prestato servizio nelle sezioni 'primavera' destinate ad incrementare i servizi formativi e di assistenza per la prima infanzia.